

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori POLIDORO, LAVAGNINI, PALUMBO,
MONTAGNINO e GIARETTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1996

Emissione di prestiti obbligazionari *bontour* per il
finanziamento di iniziative turistiche da parte di enti locali

ONOREVOLI SENATORI. - Il dibattito in corso sulle modifiche necessarie perchè gli enti pubblici territoriali possano corrispondere, sempre di più, alle esigenze delle comunità locali, non poteva tralasciare gli aspetti tipici della gestione finanziaria degli enti medesimi.

Molte cose sono state dette ed alcuni passi sono stati mossi nella direzione di una maggiore autonomia nel reperimento delle risorse.

In proposito, la legge finanziaria per il 1995, la 23 dicembre 1994, n. 724, ha dato impulso all'attività di reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli investimenti da parte degli territoriali, prevedendo la disciplina dell'emissione di titoli obbligazionari, più comunemente conosciuti come BOC.

Si tratta, senza dubbio, di un primo importante passo per il perseguimento di un'autentica ed integrata autonomia finanziaria degli enti locali, in linea con le indicazioni contenute nel Trattato di Maastricht, nella prospettiva dell'integrazione europea.

È un passo importante, anche perchè rappresenta l'effettiva possibilità di sviluppo di un'adeguata politica di reperimento delle risorse finanziarie, caratterizzata dai seguenti aspetti:

la chiara correlazione tra la fonte di finanziamento (il titolo obbligazionario) e la forma di impiego delle risorse (l'investimento);

l'estensione della potestà e autonomia impositiva garantita mediante la riscossione a pieno titolo della ritenuta alla fonte sugli interessi;

la rilevanza attribuita agli investimenti in sede di formazione del bilancio del periodo amministrativo.

A queste considerazioni va aggiunta la ricaduta dei benefici economici rappresentati dagli interessi corrisposti, a vantaggio di quei cittadini-utenti che sottoscrivono i titoli emessi dall'ente, finanziando un'opera della cui funzionalità comunque possono godere direttamente.

Del resto, analoghe esperienze maturate in altri Paesi hanno dimostrato che è possibile incentivare lo sviluppo dei servizi pubblici attraverso la raccolta diretta del risparmio finalizzata al programma degli investimenti, anche con significativi incrementi occupazionali.

Nell'attuale situazione economica italiana, con una crisi sempre più marcata della finanza pubblica, ai necessari provvedimenti di risanamento, non possono mancare ulteriori strumenti per gli enti locali che aumentino le fonti di finanziamento alternative per la realizzazione di nuove opere e per la prosecuzione di investimenti già avviati.

I titoli obbligazionari previsti dalla legge n. 724 del 1994 rispondono all'esigenza di finanziamenti per i principali investimenti locali, ma è opportuno prevedere ulteriori strumenti che possono permettere agli enti locali il sostegno di attività non previste dall'attuale normativa.

Il presente disegno di legge intende istituire un nuovo titolo di credito del debito locale - il *bontour* - esclusivamente destinato alla raccolta diretta di risparmio sul mercato per finanziare nuove iniziative nel comparto turistico e sostenere gli insediamenti esistenti.

Si tratta, pertanto, di una importante applicazione della legge n. 724 del 1994, resa più duttile in relazione alle particolari caratteristiche del comparto turistico, in considerazione del notevole potenziale da questo posseduto.

Gli operatori turistici sono spesso penalizzati dalla carenza di infrastrutture e di

servizi. Il fenomeno, purtroppo, interessa anche zone di particolare valore storico ed artistico, nonchè ambientale.

I danni di questa situazione sono sotto gli occhi di tutti: flussi turistici che tradizionalmente interessavano l'Italia, sono ormai diretti in altri Paesi.

Gli imprenditori vedono, così, svanire sacrifici ed investimenti fatti, con implicazioni negative anche sotto il profilo occupazionale.

L'introduzione di uno strumento finanziario per la raccolta di capitali e la promozione di investimenti offre, al contrario, la possibilità di migliorare la qualità della nostra offerta turistica.

Gli enti locali a particolare vocazione turistica hanno interesse a reperire finanziamenti direttamente sui mercati finanziari.

Il *bontour*, previsto dal presente disegno di legge, è un titolo del debito locale che offre alcuni vantaggi:

innanzitutto il tasso sulle emissioni, che non potrà essere superiore all'interesse sui titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente al collocamento del prestito, maggiorato di un punto; è così possibile finanziare gli investimenti ad un tasso d'interesse di gran lunga inferiore a quello offerto da banche e società finanziarie, con una importante funzione calmieratrice del mercato. Inoltre, è importante sottolineare che le risorse finanziarie raccolte con l'emissione dei *bontour* sono risorse direttamente proporzionali alla fiducia che l'amministrazione dell'ente locale riscuote tra il pubblico dei risparmiatori.

Il *bontour* diventa, così, un indicatore della buona amministrazione di un ente locale, anche perchè i finanziamenti reperiti sul libero mercato sono vincolati alla realizzazione di opere e di iniziative necessarie a sviluppare e rilanciare il turismo sul territorio, con tempi certi.

I potenziali sottoscrittori dei *bontour* sono sia singoli risparmiatori sia investitori istituzionali che, con l'acquisto possono contribuire direttamente al restauro, alla rivitalizzazione di un centro storico o al recupero di una zona abbandonata al degrado

ambientale ed alla speculazione edilizia, sia di grandi che di piccole realtà italiane.

Un ulteriore incentivo all'acquisto del *bontour* è rappresentato dalla possibilità di scelta tra la riscossione della cedola maturata sul capitale, o in alternativa, il poter usufruire di un soggiorno nella località prescelta per un valore equivalente.

Analogamente, alla scadenza, il possessore potrà riscuotere il valore nominale del titolo o, in alternativa, un buono-vacanza offerto da aziende turistiche convenzionate con il comune emittente sulla base di un predefinito rapporto di concambio. In proposito, maggiori saranno le possibilità di scelta, quanto migliore sarà il coordinamento di competenza delle regioni, così come previsto dall'articolato.

Per l'ammortamento del prestito l'ente locale ha la facoltà di richiedere il concorso delle imprese turistiche, riunite in opportuni consorzi. Quando le emissioni dei *bontour* saranno diffuse tra gli enti locali oltre al mercato primario, dove si scambiano i titoli di nuova emissione, si svilupperà un mercato secondario dei titoli già in circolazione, dove sarà possibile scambiare *bontour* di località italiane.

Il presente disegno di legge, all'articolo 1, stabilisce che gli enti locali possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati al finanziamento di investimenti per migliorare la ricettività turistica, per contribuire al restauro di beni di valore storico, artistico e monumentale, per la tutela ambientale e per iniziative di turismo con finalità didattiche, per le scuole dell'obbligo, per il sostegno di moderni programmi di commercializzazione e promozione di prodotti turistici. All'emissione dei prestiti obbligazionari si applicano, salvo quanto disposto dagli articoli 2 e 3, le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Il Ministro del tesoro dovrà definire, con apposito regolamento le specifiche tipologie degli investimenti finanziabili con il prestito *bontour*, le caratteristiche dei titoli obbligazionari, i criteri e le procedure per la raccolta del risparmio. Il regolamento dovrà anche indicare l'ammontare delle commissioni di collocamento per gli

intermediari e le modalità di quotazione sul mercato secondario.

L'articolo 2 prevede alcune deroghe alla disciplina generale della legge n. 724 del 1994 a favore dell'ente locale emittente, in primo luogo, l'emissione di *bontour* non dà luogo al divieto di accendere mutui con la Cassa depositi e prestiti, così come previsto al comma 6, ultimo periodo, dell'articolo 35 della legge n. 724 del 1994. Per favorire la diffusione di questo nuovo strumento finanziario, il taglio minimo delle emissioni è di limitato ammontare, un milione di lire. Si prevede inoltre una deroga alla norma restrittiva che vincola ad eventuali economie di bilancio la possibilità di riacquistare i titoli da parte dell'ente emittente, in quanto incompatibile con l'articolo 3, che prevede la possibilità di scambiare i titoli con soggiorni turistici.

L'articolo 3 del disegno prevede infatti che i sottoscrittori del prestito *bontour* possano chiedere la corresponsione degli interessi ed il valore nominale del prestito a scadenza o, in alternativa, uno o più soggiorni di valore complessivo equivalente presso strutture turistiche convenzionate con l'ente emittente. È questa una vera e propria novità, in quanto si offre al sottoscrittore del *bontour* la possibilità di trasformare anche un piccolo accantonamento finanziario in consumo turistico, con notevoli vantaggi per l'ente locale emittente.

L'ente locale può anche realizzare un risparmio sugli oneri finanziari, mediante un'adeguata contrattazione con le strutture turistiche per la stipula delle convenzioni, il cui costo dovrà risultare inferiore a quello per gli interessi ed i rimborsi.

L'articolo 4 del disegno di legge prevede un'altra importante novità per l'azione di programmazione e coordinamento che le regioni sono chiamate a svolgere nel quadro complessivo proposto.

A seguito della promulgazione della presente legge, le regioni sono tenute a redigere un piano del turismo regionale, in cui devono essere fissate le iniziative che si intendono finanziare con l'emissione dei *bontour*. Il piano deve essere elaborato sentiti gli enti locali ed ha validità triennale. Molto significativamente, le regioni sono chiamate a svolgere anche un'azione di coordinamento fra gli enti locali, al fine di ottimizzare la corresponsione degli interessi dei prestiti obbligazionari. Si prevede inoltre lo sviluppo di un sistema di incentivazione alla circolazione e allo scambio dei buoni-vacanza fra gli acquirenti di regioni diverse. Queste ultime sono chiamate ad interagire attraverso la costituzione di uno sportello unificato che gestisca i rapporti di cambio fra titoli, di corresponsione degli interessi e dello scambio dei buoni-vacanza fra i fruitori aderenti al finanziamento di progetti differenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Emissione dei titoli)

1. Le provincie, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari, di seguito denominati *bontour*, per il finanziamento di investimenti destinati esclusivamente ad almeno una delle seguenti finalità:

- a) miglioramento della ricettività turistica;
- b) tutela ambientale;
- c) restauro di beni di particolare valore storico, artistico e monumentale;
- d) iniziative di turismo con finalità didattiche, per le scuole dell'obbligo;
- e) iniziative di alta qualificazione dell'attività di commercializzazione e promozione dei prodotti turistici.

2. All'emissione dei prestiti obbligazionari di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto disposto dagli articoli 2 e 3 della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3. Il Ministro del tesoro, con regolamento emanato un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, indica le specifiche tipologie di investimenti finanziabili con il prestito *bontour*; determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari di cui alla presente legge, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; stabilisce l'ammontare delle commissioni per il collocamento destinate agli intermediari autorizzati; definisce i criteri di quotazione sul mercato secondario.

Art. 2.

(Norme per l'emissione dei bontour)

1. All'Ente emittente il prestito *bontour* non si applica quanto disposto dall'articolo 35, comma 6, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Il taglio minimo della sottoscrizione dei prestiti di cui alla presente legge è fissato in un milione di lire.

3. In deroga all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i titoli obbligazionari possono essere riacquistati dall'ente emittente anche con mezzi diversi dalle economie di bilancio.

Art. 3.

(Corresponsione delle cedole e rimborso del prestito)

1. Il prestito obbligazionario di cui alla presente legge è collocato alla pari e gli interessi possono essere corrisposti con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile ai sensi del comma 6 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o, a richiesta del possessore del prestito, mediante un buono vacanze di valore complessivo equivalente, al netto della ritenuta fiscale di cui al comma 5 dell'articolo 35 della citata legge n. 724 del 1994, da usufruirsi presso le strutture turistiche convenzionate con l'ente emittente.

2. Il rimborso del prestito è assicurato secondo le modalità stabilite al comma 8 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o, a richiesta del possessore del prestito, mediante un buono-vacanza di valore complessivo equivalente, sulla base di un predefinito rapporto di concambio, da usufruirsi presso strutture turistiche convenzionate con l'ente emittente, anche situate al di fuori del territorio di competenza dell'ente stesso.

Art 4.

(Piano del turismo regionale)

1. Le regioni redigono uno specifico piano del turismo regionale in cui devono essere indicate le iniziative che si intendono finanziare con l'emissione dei *bontour*.

2. Il piano viene elaborato sentiti gli enti di cui al comma 1 della presente legge ed ha validità triennale.

3. Le regioni attivano iniziative di coordinamento programmatico fra gli enti locali che aderiscono al piano turistico regionale di cui al comma 2.

4. Al fine di ottimizzare e rendere più proficua la corresponsione degli interessi, lo scambio dei titoli ovvero la riscossione mediante buono-vacanze di cui all'articolo 3, le regioni possono concertare fra loro i propri piani turistici. I relativi progetti e la gestione di essi possono essere affidati a imprese turistiche e loro consorzi.

5. Allo scopo di definire ed adeguare i rapporti di cambio tra i titoli, di agevolare la corresponsione degli interessi, la circolazione dei titoli, la fruizione dei buoni-vacanza di cui all'articolo 3 anche al di fuori del territorio di competenza dell'Ente emittente, i piani regionali possono prevedere l'istituzione di uno sportello unificato di servizi gestito dalle società finanziarie regionali.

